

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 360

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 30 aprile 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018, N. 8
“RECEPIMENTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET)
IN ATTUAZIONE DELL’INTESA DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 1 SEXIES,
DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 ‘TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA’. MODIFICHE ALLE
LEGGI REGIONALI 20 APRILE 2015, N. 17 ‘RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA’, 8 OTTOBRE 2009,
N. 22 E 23 NOVEMBRE 2011, N. 22”

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 8/2018)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22) è aggiunta la seguente:

"b bis) nel caso in cui i medesimi comuni disciplinino le trasformazioni edilizie anche in relazione al parametro del numero massimo dei piani, possono essere realizzati sottotetti non utilizzabili, piani interrati e seminterrati, ulteriori rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico comunale, ove non espressamente vietati dallo stesso."

Art. 2

(Modifiche dell'Allegato A alla l.r. 8/2018)

1. Alla lettera b) della voce 28 (Altezza dell'edificio), nella colonna "Indicazioni tecniche di dettaglio", dell'allegato A alla l.r. 8/2018, le parole: "falde inclinate con pendenza superiore al 35%" sono sostituite dalle seguenti: "falde inclinate con pendenza non superiore al 35%".

2. Alla voce 30 (Distanze), nella colonna "Indicazioni tecniche di dettaglio" dell'allegato A alla l.r. 8/2018, sono inserite le seguenti parole: "Nel caso in cui due fabbricati si fronteggiano, ovvero quando, supponendo di farli avanzare in linea retta, essi si incontrano almeno in un punto, la distanza si misura in modo lineare."

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Questa legge ha carattere ordinamentale e pertanto dalla sua applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale.